

DOMANDA TARDIVA

AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
UFFICIO ESAMI DI STATO

Via S. Antonio, 14 – 25133 **BRESCIA**

email: uspbs@postacert.istruzione.it

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ c.a.p. _____

via _____ n. _____ (Cell. _____)

Indirizzo email: _____

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO/A A SOSTENERE, NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2018/2019,
IN QUALITÀ DI CANDIDATO ESTERNO, L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI
STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

• indirizzo d'esame _____

lingua e/o lingue straniere _____

Segnala di voler sostenere tale esame in una delle seguenti istituzioni scolastiche che indica in ordine preferenziale:

1. _____;

2. _____;

3. _____;

Dichiara di non aver prodotto apposita domanda entro lo scorso 30 novembre per i seguenti **gravi e documentati** motivi:

data _____

firma _____

ALLEGA:

1. Copia di un documento di identità;
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sul possesso dei requisiti di ammissione all'esame.
3. **Documentazione a sostegno della richiesta tardiva di iscrizione agli esami**

La ricevuta attestante il pagamento della tassa d'esame (€ 12,09 versate sul Conto Corrente Postale n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - causale: tassa esame a.s. 2018/2019), sarà consegnata, in caso di accoglimento della presente richiesta, alla segreteria dell'Istituto di assegnazione.

Domanda da presentare, entro il **31 gennaio 2019**, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di residenza del richiedente.

La domanda sarà eventualmente assegnata, per l'indirizzo richiesto, ad un istituto statale o paritario avente sede nel comune di residenza del candidato (qualora tale indirizzo non fosse presente nel comune di residenza si procederà all'assegnazione, sempre per lo stesso indirizzo, ad istituto di altro comune della stessa provincia e, nel caso di assenza anche in questa, nella regione). Per le assegnazioni delle domande eccedenti il limite numerico fissato dalla L. 11 gennaio 2007 (art. 1 – capoverso art. 4 – comma 9) si terrà conto del criterio della viciniorità (minore distanza tra la residenza del candidato e la sede dell'istituto richiesto).